ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

LA MORATORIA DELLE LOCAZIONI FINANZIARIE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2010

Dott. Marco PEZZETTA

Componente Comitato Direttivo IRDCEC

LA MORATORIA: RIFERIMENTI

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- Art. 5, co. 3-*quater*, DL n. 78/2009
  - Inserito in sede di conversione dalla L n. 102/2009
- Finalità: sostegno alle PMI in difficoltà finanziaria
- Oggetto: Stipula di una convenzione MEF / ABI per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle PMI, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti

  Attenuazione degli oneri finanziari?

DURATA E PROROGHE

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- Prima attuazione:
  - Avviso Comune del 3.8.2009, valido fino al 30.6.2010
  - Prorogato fino al 31.1.2011
  - Nuovo accordo: 16.2.2011:
    - Proroga al 31.7.2011
    - Introduzione di nuove misure a sostegno delle PMI

DOCUMENTO CNDCEC

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- "La moratoria *leasing ex* L. 3 agosto 2009, n. 102"
- Documento del 16.2.2011
- Oggetto:
  - analisi degli aspetti preliminari di accesso alla moratoria
  - le rilevazioni contabili e l'esposizione nel bilancio di esercizio conseguenti alla moratoria sui *leasing*

LA MORATORIA SUI LEASING

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- Sospensione del pagamento della quota capitale compresa nelle rate di *leasing*:
  - sino a un massimo di 12 mesi: leasing immobiliari
  - sino a un massimo di 6 mesi: leasing su altri beni
- Purché le imprese rispettino:
  - le condizioni dimensionali (PMI)
  - le condizioni "andamentali"

LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI AMMESSE ALLA MORATORIA

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- Relativamente ai contratti di *leasing* (genericamente intesi), sono escluse dall'ambito di applicazione della moratoria:
  - le operazioni di leasing operativo
  - le operazioni di locazione che non rientrano nell'attività di impresa e nella gestione aziendale.
- Quanto sopra coerentemente al fatto che
  - la moratoria è un'agevolazione di natura finanziaria
  - il leasing operativo è come un ordinario contratto di locazione dove l'utilizzatore paga un canone al concedente, quale contropartita della concessione in godimento di un bene, per un periodo di tempo solitamente breve

LE CONDIZIONI DIMENSIONALI

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- Possono accedere alla moratoria le imprese (singolarmente considerate, anche se appartengono a un gruppo) residenti nel territorio della Repubblica, ovvero le stabili organizzazioni di imprese non residenti, che rispettino i limiti dimensionali indicati nell'art. 2, co. 1, DM 18.4.2005
- Vanno verificati con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato prima delle domanda di moratoria
  - In caso di esonero dalla redazione del bilancio di esercizio si deve fare riferimento a:
    - Dichiarazione dei redditi: per l'individuazione del fatturato
    - Prospetto ex DPR 689/1974 per l'attivo patrimoniale
- I parametri sono
  - Lavoratori dipendenti (a tempo determinato e indeterminato): inferiori a 250, con esclusione delle CIGS
  - Voce A) 1) di Conto economico (fatturato): non superiore a € 50.000.000, oppure
  - Attivo patrimoniale non superiore a € 43.000.000

LE CONDIZIONI ANDAMENTALI

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- Fermo il rispetto delle condizioni dimensionali, le imprese devono anche rispettare tutte le seguenti condizioni andamentali:
  - Avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale
  - Non avere rate scadute da più di 180 giorni
  - Presentare, al 30.9.2008, solo posizioni *in bonis* con la banca alla quale la moratoria è richiesta
    - No: posizioni scadute o sconfinate da più di 180 giorni;
    - No: posizioni incagliate, a sofferenze o ristrutturate;
  - Presentare, alla data di inoltro della domanda di moratoria:
    - Solo posizioni *in bonis* e senza ritardi nei pagamenti, oppure
    - Non avere posizioni portate a sofferenza o ristrutturate

IL TRATTAMENTO DI BILANCIO

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- In base alle disposizioni del codice civile e ai principi OIC, nelle imprese "non IAS", i *leasing* sono rilevati in base al cd. "metodo patrimoniale":
  - il bene condotto in *leasing* non è iscritto nell'attivo patrimoniale
  - in conto economico trovano esposizione i canoni pagati (secondo competenza), quali costi per il godimento di beni di terzi
  - gli effetti dell'applicazione del cd metodo finanziario (prevalenza della sostanza sulla forma) sono esposti nella nota integrativa: art. 2427, co. 1°, n. 22) c.c.

IL TRATTAMENTO DI BILANCIO: SOLUZIONI NON RITENUTE CORRETTE

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- *Sospensione intesa come fatto meramente finanziario*
  - Il costo per godimento di beni di terzi (comprensivo dei canoni di *leasing* e dell'eventuale maxi-canone iniziale) iscritto in conto economico non subisce alcuna variazione sino al termine originario del contratto
  - Il maggior costo del contratto di *leasing* viene iscritto nelle passività: l'ammontare dei canoni versati nel periodo di moratoria è un costo di competenza del periodo di prolungamento del contratto
- *Sospensione come interruzione del contratto originario*
  - La sospensione del pagamento delle quote capitale comporta contestualmente anche una sospensione delle relative quote di canone a partire dal momento in cui l'impresa aderisce alla moratoria.
  - Durante la moratoria l'impresa iscrive in conto economico esclusivamente gli interessi addebitati prediligendo "la competenza finanziaria" a quella economica
  - Al termine del periodo di sospensione, i costi relativi al godimento di beni di terzi, comprensivi dei canoni di *leasing* e della quota parte dell'eventuale maxicanone iniziale, seguono il medesimo piano di ripartizione originariamente previsto, ma differito al termine della moratoria.

GLI EFFETTI CONTABILI DELLA MORATORIA

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- La sospensione del pagamento delle quote capitali comporta:
  - un allungamento della durata del contratto
  - la postergazione del riscatto
  - un incremento del costo del finanziamento complessivo
- Quindi è necessario ricalcolare la quota di costo di competenza di ciascun esercizio sulla base:
  - del maggior costo della operazione
  - della maggiore durata della operazione

OIC

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- La bozza di principio contabile OIC in materia di ristrutturazione dei debiti recita:
  - "si deve provvedere a una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di *leasing* residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale maxicanone pattuito … in base al principio di competenza *pro rata temporis* considerando la maggior durata del contratto"

ESEMPIO

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Leasing immobiliare		
data di stipula: 1.7.2009		
durata: 18 anni		
Scadenza: 30.6.2027		
Costo del bene per il concedente	10.000,00	
Maxicanone iniziale	1.000,00	
Riscatto	1.000,00	
Rata mensile	50,00	
Costo complessivo dell'operazione		
Rate mensili	10.800,00	=50 x 12 x 18
Maxicanone	1.000,00	
Totale	11.800,00	
Costo mensile	54,63	= 11.800 / 216
Costo di competenza del 2009	327,78	= 54,63x 6

ESEMPIO

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

A dicembre 2010 è stato stipulato accordo di moratoria		
per 12 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2011		
Nuova scadenza: 30.6.2028		
Rate interessi da corrispondere nel periodo di moratoria	20,49	(saggio di interesse implicito)
Alla scadenza della moratoria le rate restano quelle originarie		
Nuovo costo complessivo dell'operazione		
Rate mensili	10.800,00	
Maxicanone	1.000,00	
Rate interessi periodo di moratoria	245,92	
Totale	12.045,92	
Nuovo numero di mesi	228	
Numero di mesi residui pre moratoria	210	
Nuovo costo totale	12.045,92	
Costo imputato al 2009	-327,78	
Costo imputato al 2010	-655,56	
Totale	11.062,59	
Nuovo costo mensile dell'operazione	52,68	= 11.062,59 : 210
Costo di competenza del 2011	632,15	= 52,68 x 12

L'INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- Art. 2427, co. 1°, n. 22): indicazione degli effetti che avrebbe avuto sul bilancio di esercizio l'applicazione del metodo finanziario
  - Il valore attuale dei canoni ancora da pagare (non scaduti) non varia:
    - gli interessi passivi nel periodo di moratoria sono pagati sulla base dell'originario tasso implicito dell'operazione
  - Il costo complessivo dell'operazione (maggiori oneri finanziari) aumenta per l'aumento della durata complessiva del finanziamento
  - Il valore a cui i beni sarebbero stati iscritti nello stato patrimoniale se fossero stati di proprietà non varia:
    - in quanto afferente al costo sostenuto dal concedente, al piano "ideale di ammortamento" e al valore recuperabile tramite l'uso del bene, e non alle modalità di suo pagamento e/o finanziamento dell'acquisto

L'INFORMATIVA IN RELAZIONE SULLA GESTIONE

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- In caso di adesione alla moratoria va posta particolare attenzione nella relazione sulla gestione a:
  - i termini della situazione di tensione finanziaria in ragione della quale si è fatto ricorso alla moratoria
  - le prospettive di continuità aziendale
  - gli effetti attuali e futuri sull'equilibrio finanziario attuale e prospettico (liquidità e struttura delle fonti) e sui correlati rischi

LEASING E RIMANENZE

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- Le rimanenze, come noto, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ovvero, se inferiore, al valore di realizzazione desumibile dal mercato
- Il costo di produzione, in genere, comprende:
  - costi diretti (materie prime, mod, imballaggi etc.)
  - costi indiretti, fra i quali, gli ammortamenti economico tecnici dei cespiti destinati alla produzione, esclusi gli ammortamenti aventi mera rilevanza fiscale
- In molte imprese il costo di godimento di beni di terzi rappresentato da canoni di *leasing* viene inserito integralmente nel calcolo del costo di produzione

LEASING E RIMANENZE

ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- In termini generali questa pratica comporta:
  - la sopravvalutazione delle rimanenze nel periodo di durata del contratto di leasing
  - la sottovalutazione delle rimanenze una volta che il contratto di leasing si è concluso e il bene è stato riscattato:
    - in questo caso, infatti, nel costo di produzione che confluisce nel valore delle rimanenze viene incluso l'ammortamento, calcolato, però, sul prezzo di riscatto
  - Su questa discrasia impatta anche l'effetto della moratoria
    - Per l'aumento costo complessivo dell'operazione;
    - Per una possibile variazione del valore delle rimanenze post moratoria, peraltro interamente imputabile all'incremento del valore assoluto degli oneri finanziari
- La normalizzazione del costo delle rimanenze avviene solo se nei costi di produzione viene imputato il solo ammortamento economico tecnico teorico determinato ripartendo il costo per il concedente per la vita utile stimata del bene (ipotizzando che ecceda la durata della locazione finanziaria)